



CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 31/10/2016

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 11258 dell'8 Marzo 2016, depositata il 31 Maggio 2016, relativa ad espropri di terreni per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 19.00, presso l'Aula Consigliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta urgente, risultano presenti all'appello i signori:

GENOVESE	SALVATORE
RAITI	CETTINA CATIA
REGOLO	NUNZIATINA
FERRARO	ANGELO
CATANIA	ENZA
NARDO	SEBASTIANO
LA ROSA	SALVATORE
NICASTRO	GIUSEPPE
CUVA	SEBASTIANO
CARDILLO	CARLO
GULA	GIUSEPPE ETTORE
FISICARO	SALVATORE
FAVARA	MASSIMILIANO
AMENTA	GIOVANNI
FAGONE LA ZITA	PAOLO
FOTI	SALVATORE
ALIANO	ANGELO
DI SALVO	DIEGO
DANNA	ALFIO
VENTURA	SEBASTIANO

presente	assente
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
	X
X	
	X
X	
X	

Assume la Presidenza il Signor **SALVATORE GENOVESE**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. FEDERICO CESARIO**

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno che ha come oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11.258 dell'8 marzo 2016, depositata il 31 maggio 2016, relativa ad espropri di terreni per la realizzazione di opere di pubblica utilità". Su questo punto il Sindaco ne ha già parlato con riferimento all'argomento iscritto al primo punto all'o.d.g., e c'è stato un dibattito con il Consigliere Cardillo. Ci sono interventi in merito a questo punto cari colleghi? Nessuno interviene. Si può procedere alla fase di votazione. Ci sono dichiarazioni di voto? Per dichiarazione di voto: nessuno. Chi approva alzi la mano.

Favorevoli 13

Chi si astiene?

Astenuti 1 (Cardillo)

Colleghi votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Chi approva alzi la mano.

Favorevoli 13

Chi si astiene?

Astenuti 1 (Cardillo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

DATO ATTO:

- Che non c'è disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 comma 2 TUEL;
- Dell'impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;
- Dell'inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito;
- Dell'inesistenza di trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato, avente per oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11.258 dell'8 marzo 2016, depositata il 31 maggio 2016, relativa ad espropri di terreni per la realizzazione di opere di pubblica utilità".
- 2) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **DOTT. ANGELO FERRARO**

IL PRESIDENTE
F.to **SIG. SALVATORE GENOVESE**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. FEDERICO CESARIO**

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

F.to _____

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Li, **08 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FEDERICO CESARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data **31 OTT. 2016**

Li, **08 NOV. 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. FEDERICO CESARIO**

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA 1[^] - Affari Generali- Contenzioso

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11258 dell'8 marzo 2016, depositata il 31 maggio 2016, relativa ad espropri di terreni per la realizzazione di opere di pubblica utilità

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li, 26-10-2016

il Responsabile dell'Area

Dr. Giuseppe Stefio

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 26-10-2016

il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dr. Giuseppe Stefio

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 16 del 31 OTT. 2016

Oggetto: riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11258 dell'8 marzo 2016, depositata il 31 maggio 2016, relativa ad espropri di terreni per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

- Art. 194, lett. a), D.Lgs n. 267/2000 -

Il sottoscritto Giuseppe BASSO, nella qualità di Sindaco prò tempore del Comune di Carlentini, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

- che nel giudizio civile iscritto al n. 780/2005 R.G. promosso da PATERNO' Del Toscano Guglielmo contro questo Comune, contro la Coop.va Piano Dell'Aquila a.r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa e contro la Coop.va Edilizia Espi a.r.l., avente ad oggetto: " Appello - Risarcimento danni da occupazione illegittima ", la Corte di Appello di Catania - Prima Sezione Civile - ha emesso la **Sentenza n. 1063/2012**, depositata il 28/06/2012, che vedeva il Comune soccombente;

- che il Comune di Carlentini aveva proposto ricorso per Cassazione contro la Sentenza della Corte di Appello di Catania sopra citata;

PRESO ATTO:

- che la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 11258 dell'8 marzo 2016, depositata il 31 maggio 2016, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Carlentini; che, pertanto, con la Sentenza testé menzionata trova esecutività ai sensi di legge la Sentenza n. 1063/2012 emessa dalla Corte di Appello Catania che così provvede:

dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate nei confronti della Cooperativa Piano dell'Aquila in liquidazione coatta amministrativa;

condanna il Comune di Carlentini e la Cooperativa Edilizia Espi a.r.l., in via solidale al pagamento in favore di Paternò Del Toscano Guglielmo, per la causale di cui in motivazione, della somma di Euro 952.046,14, con gli accessori sino al soddisfo; secondo quanto specificato in motivazione;

condanna, inoltre, il Comune di Carlentini al pagamento delle seguenti somme relative alle ulteriori e distinte causali di cui in motivazione:

Euro 651.712,35 (occupazione relativa alla realizzazione di alloggi per edilizia economico popolare);

Euro 168.422,10 (occupazione per la realizzazione di un poliambulatorio);

Euro 248.058,75 (occupazione per la realizzazione di una casa albergo per anziani);

Euro 1.434,05 (occupazione area di sedime per la realizzazione di una cabina elettrica);

Euro 107.825,20 (occupazione per la realizzazione di una stradina);

il tutto con accessori sino al soddisfo, secondo quanto specificato in motivazione.

condanna il Comune di Carlentini e la Cooperativa Edilizia Espi arl, sempre in solido, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate , per il primo grado, in complessive Euro 22.897,04 e per il grado in appello, liquidate in complessive Euro 25.735,57, il tutto

oltre Iva e Cpa ed altre spese generali, nonché alla rifusione integrale delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già separatamente liquidate e le spese della tassa di registrazione della Sentenza, già pagate dagli eredi Paternò del Toscano, per un importo di Euro 92.433,00;

RILEVATO, tuttavia, che è necessario adeguarsi alle statuizioni della Sentenza esecutiva, pur precisando che esso non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non può in alcun modo configurarsi come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione, essendo il presente atto esclusivamente finalizzato a non gravare il debito di ulteriori maturandi accessori, in ciò consistendo fa valutazione dell'interesse pubblico (vd Cassazione civile sez.I, 16 giugno 2000, n. 8223);

RITENUTO, in atto, di provvedere all'esecuzione della Sentenza di cui qui trattasi;

RILEVATO che il credito complessivo nei confronti degli eredi legittimi di Paterno Del Toscano Guglielmo e/o degli aventi causa, ammonta a complessive Euro **3.235.550,63**, sulla base del calcolo per le singole procedure espropriative ed occupative delle aree interessate, secondo quanto specificato nelle motivazioni della Sentenza, calcolo comprensivo di interessi legali e rivalutazione fino alla data del 31 Ottobre 2016, di spese dei giudizi e del CTU, come risulta dai relativi prospetti descrittivi redatti secondo file di calcolo che qui si allegano;

RILEVATO, pertanto, sulla base di quanto fin qui esplicitato che il debito del Comune nei confronti degli eredi di Paterno Del Toscano Guglielmo e/o degli aventi causa, ammonta complessivamente ad Euro **3.235.550,63**, oltre ulteriori interessi e maturazioni, come per legge;

ATTESO che il Comune può fronteggiare il pagamento del superiore debito mediante la somma di Euro 1.003.000,00(unmilionetremila)già depositata presso la cassa depositi e prestiti, finanziata con somme da bilancio e la restante somma mediante accensione di mutuo presso la cassa depositi e prestiti;

CONSIDERATO che l'art. 194, 1° comma lett.a) del Decreto Leg.vo n. 267/2000 sottopone al riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio comunale i debiti derivanti da Sentenze esecutive;

Per le superiori motivazioni, si propone il riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio per complessive Euro **3.235.550,63**, oltre eventuali ulteriori interessi e maturazioni, nei confronti degli eredi di Paternò Del Toscano Guglielmo e/o degli aventi causa, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL SINDACO
Giuseppe Basso

RICONOSCIMENTO D.F.B. PATERNO' DEL TOSCANO G.												
Sentenza C.A. Catania n. 1063 del 28/06/2012												
Calcolo rivalutazione ed interessi su indennità espropriazione sino al 31/10/2016												
Causale occupazione	Procedura	Scadenza	Fine	Decorrenza	Capitale	Rivalutazione	Capitale	Interessi	TOTALE	Interessi	Interessi	TOTALE
	occupazione	occupazione	lavori	ai fini della rivalutazione	da sentenza non rivalutato	sino ai 28/06/2012	da sentenza rivalutato	sino ai 28/06/2012	C + D	dal 29/06/2012 al 13/11/2013	dal 14/11/2013 al 31/10/2016	da riconoscere come D.F.B. E + F + G
							A+B			su E	su E	
					A	B	C	D	E	F	G	H
Coop. Piano dell'Aquila 1° plesso	67 del 24/10/1988	17/11/1995	20/09/1991									
Coop. Piano dell'Aquila 11° plesso	365 del 12/06/1992	06/07/1997	03/03/1997	06/07/1997	475.009,46	176.702,89	651.712,35	230.685,35	882.397,70	30.339,98	17.551,26	930.288,94
Coop. ESPI	95 del 14/02/1992	13/04/1997	03/03/1997	13/04/1997	691.893,69	260.152,45	952.046,14	344.790,63	1.296.836,77	44.589,97	25.794,62	1.367.221,36
Poliambulatorio	80 del 16/12/1989	31/01/1997	11/05/1993	31/01/1997	122.045,17	46.376,93	168.422,10	61.999,23	230.421,33	7.922,70	4.583,18	242.927,21
Casa Albergo per anziani	5 del 12/01/1989	21/02/1996	05/09/1990	21/02/1996	175.678,52	72.380,23	248.058,75	107.714,27	355.773,02	12.232,74	6.678,66	374.684,42
Cabina Elettrica	date non certe			31/12/1997	1.056,00	378,05	1.434,05	480,93	1.914,98	65,84	38,08	2.018,90
Strada Privata	date non certe			31/12/1997	79.399,80	28.425,40	107.825,20	36.160,86	143.986,06	4.950,75	2.863,94	151.800,75
					1.545.082,64	584.415,95	2.129.498,59	781.831,27	2.911.329,86	100.101,98	57.509,74	3.068.941,58
Totale Spese giudizi e CTU												74.176,05
Spese tassa registrazione Sentenza												92.433,00
TOTALE GENERALE												3.235.550,63

Allegato alla Delibera C. C.
 N. 16 del 31 OTT. 2016

Allegato alla Delibera C. C.
N° 16 del 3.1.011. 2016

COMUNE DI CARLENTINI
Collegio dei Revisori

Citta' di Carlentini

Protocollo N. 0017554
Del 28/10/2016
Titolo I Classe:
Sottoclasse

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

e p.c. Al Signor Sindaco

e p.c. Al Presidente del Consiglio


SEDE

Oggetto: trasmissione verbale n. 16 e 17 del 27/10/2016

In allegato alla presente si trasmettono i verbali n. 16 e 17 del 27/10/2016.
Distinti saluti

Carlentini, 27/10/2016

Il Presidente del Collegio dei Revisori



COMUNE DI CARLENTINI
IL COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE N. 17 del 28 Ottobre 2016

Oggetto: Parere espresso dall'Organo di Revisione in merito al Debito Fuori Bilancio sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 11258 dell'8 marzo 2016

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di Ottobre, presso gli Uffici Finanziari del Comune di Carlentini, si è riunito il Collegio dei Revisori composto dai Sigg.

- Marchica Enza, Presidente
- Amoroso Attilio, Componente
- Mangiameli Marco, Componente

per esprimere un parere, ai sensi dell'art. 239 del TUEL – Funzioni dell'organo di revisione - modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, in merito al riconoscimento di un Debito Fuori Bilancio giusta sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 11258 dell'8 marzo 2016 ammontante ad €3.235.550,63.

La richiesta è pervenuta all'Organo scrivente in data 27 ottobre 2016 via mail.

RILEVATO CHE nella proposta di deliberazione sono dettagliatamente descritti i fatti riguardanti il riconoscimento del debito de quo;

CONSIDERATO CHE è opportuno procedere al riconoscimento del suddetto debito per evitare aggravio di spese all'ente;

VERIFICATO CHE la copertura avverrà per € 1.0003.000,00 utilizzando somme già accantonate per la medesima finalità ed € 2.232.550,63 mediante accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e prestiti;

VISTO CHE sulle proposte sono stati resi i prescritti pareri in linea tecnica ed in linea contabile e che gli stessi sono favorevoli;

VISTI gli artt. 193 e 194 comma 1 lettera a) del TUEL,

VISTO l'art. 239 del TUEL,

IL COLLEGIO


ESPRIME

parere favorevole alla proposta di riconoscimento debito fuori bilancio indicata in premessa, trattandosi di sentenza esecutiva da riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a), con invito alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.

Non essendovi altro da deliberare la seduta si scioglie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carlentini, 28/10/2016

Il Collegio dei Revisori


Leggi Messaggio

Allegato alla Delibera C. 2016
N° 16 del 31 Ott.

Da: MAURIZIO VILONA <maurizio.vilona@avvocatisiracusa.legalmail.it>

A: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

CC:

Ricevuto il: 31/05/2016 11:34 AM

Oggetto: Sentenza Corte di Cassazione Comune di Carlentini - Eredi Paternò del Toscano

Priorità: normale

Allegato2 Sentenza Comune di Carlentini - eredi Paternò del Toscano.pdf(303024)

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS
RECEIPTS SENT ITEMS protocollo

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Carlentini Ill.mo Segretario Generale del Comune di Carlentini
Ill.mo Vice Segretario Generale del Comune di Carlentini dott. G. Stefio. In allegato alla presente
trasmetto sentenza n. 11258/2016 della Corte di Cassazione che ha definito, in sede di legittimità, il
giudizio emarginato all'oggetto. Rimango a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Distinti saluti avv. Maurizio Vilona -----



11258/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE SALVAGO

- Presidente -

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI

Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21285-2013 proposto da:

COMUNE DI CARLENTINI (c.f. 00192920890), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso l'avvocato FRANCESCA BUCCELLATO (C/O STUDIO LEG. AIELLO-PASTORE-AMERICO), rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VILONA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

EREDI PATERNO' DEL TOSCANO GUGLIELMO, COOPERATIVA PIANO DELL'AQUILA A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA

P.A.
Espropriazione illegittima
p.a..
Acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001.
Cooperative convenute.
Legittimazione proc.

R.G.N. 21285/2013

Cron. *M258*

Rep. *C-I*

Ud. 08/03/2016

PU

2016

526

AMMINISTRATIVA, ESPI - COOPERATIVA EDILE STRADALE
PORTUALE ITALIANA A R.L., MAGNO ELISA, PATERNO' DEL
TOSCANO ANNALISA, PATERNO' DEL TOSCANO ANTONINO
ALFREDO;

- intimati -

Nonché da:

MAGNO ELISA (C.F. MGNLSE35S63F499W), PATERNO' DEL
TOSCANO ANTONINO ALFREDO (C.F. PTRNNN58E02F499Z),
PATERNO' DEL TOSCANO ANNALISA (C.F. PTRNLS59T47F499K),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 66,
presso l'avvocato FRANCESCO CONSOLI XIBILIA, che li
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

COMUNE DI CARLENTINI (c.f. 00192920890), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERIA 2, presso l'avvocato FRANCESCA
BUCCELLATO (C/O STUDIO LEG. AIELLO-PASTORE-AMERICO),
rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VILONA,
giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

COOPERATIVA PIANO DELL'AQUILA A R.L. IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA, ESPI - COOPERATIVA EDILE
STRADALE PORTUALE ITALIANA A R.L.;

- intimate -

avverso la sentenza n. 1063/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MAURIZIO VILONA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato FRANCESCO CONSOLI XIBILIA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.



Svolgimento del processo

1.- Con quattro atti di citazione, notificati il 25 e 26 marzo 1998, Paternò Del Toscano Guglielmo ha convenuto in giudizio il Comune di Carlentini e le Cooperative edilizie ESPI e Piano Dell'Aquila. Premesso di essere proprietario di diverse aree di sua proprietà, in contrada Piano Aquila, che erano state oggetto di diverse ordinanze sindacali di occupazione d'urgenza (n. 95 del 14 febbraio 1992, n. 67 del 24 ottobre 1988, n. 365 del 12 giugno 1992, n. 80 del 16 dicembre 1989, n. 5 del 12 gennaio 1989) per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare, di un Poliambulatorio e di una Casa albergo per anziani, opere realizzate pur essendosi l'occupazione protratta oltre i termini fissati e in mancanza del decreto di esproprio, egli ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e al pagamento dell'indennizzo per l'occupazione legittima.

Il Comune di Carlentini e le due Cooperative, costituiti, hanno declinato ogni responsabilità nella vicenda.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza 21 aprile 2004, riuniti i giudizi, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, ha rigettato le domande.

2.- Nel giudizio di gravame, introdotto dall'attore, si sono costituiti il commissario liquidatore della Cooperativa Piano Dell'Aquila, posta in liquidazione coatta

amministrativa (dopo la sentenza di primo grado e prima della notifica dell'appello) e il Comune di Carlentini; la Cooperativa ESPI è rimasta contumace.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza 28 giugno 2012, ha dichiarato improcedibili le domande proposte nei confronti della Cooperativa Piano Dell'Aquila, in quanto posta in l.c.a., sino al deposito (non ancora avvenuto) dello stato passivo; ha rigettato l'eccezione di estinzione della Cooperativa ESPI, sollevata dal Comune di Carlentini, per mancata approvazione dei bilanci, a norma dell'art. 2544 c.c., ritenendo che tale assunto fosse basato su documenti nuovi, non producibili in appello e, quindi, inammissibili e che, comunque, non fosse configurabile un litisconsorzio necessario, ma solo facoltativo, trattandosi di un'obbligazione solidale; ha qualificato la fattispecie come occupazione acquisitiva e in parte usurpativa (per le aree occupate senza titolo); ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione e ha condannato il Comune di Carlentini e la Cooperativa ESPI, in solido, al risarcimento dei danni per la perdita della proprietà delle aree, valutate come edificabili, sulla base del valore di mercato; ha ritenuto che non spettasse agli attori l'indennità di occupazione legittima, avendo il primo giudice implicitamente rigettato la domanda con decisione non censurata dall'appellante; ha regolato le spese di

entrambi i gradi in base alla soccombenza nei rapporti con il Comune e la Cooperativa ESPI e le ha compensate nel rapporto con la Cooperativa Piano Dell'Aquila.

3.- Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Comune di Carlentini, sulla base di due motivi, e, in via incidentale, gli eredi di Paternò Del Toscano Guglielmo (Magno Elisa, Paternò Del Toscano Antonino Alfredo e Annalisa), sulla base di due motivi, illustrati da memoria, resistiti dal Comune che ha presentato memoria. Le Cooperative non si sono costituite.

Motivi della decisione

1.- Il Comune di Carlentini, in prossimità dell'udienza pubblica, ha notificato alle controparti, a norma dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., un elenco di documenti, tra i quali alcuni provvedimenti amministrativi, emessi, ai sensi dell'art. 42 bis dPR n. 327/2001, in data 12 e 29 maggio 2015, di acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei terreni costituenti oggetto del giudizio, che dimostrerebbero la improcedibilità della domanda di Paternò Del Toscano.

La tesi del Comune è infondata. Essa si basa su alcune decisioni del Consiglio di Stato, secondo le quali, in seguito all'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, diventano improcedibili sia la domanda di restituzione dell'area, sia la domanda risarcitoria

avanzata dal proprietario di un'area illegittimamente occupata nell'ambito di una procedura espropriativa, in quanto, sulla base del provvedimento di acquisizione sanante, la P.A. ha ormai acquisito il diritto di proprietà dell'area di cui già aveva il possesso (v. Cons. di Stato, sez. VI, n. 1438/2012).

Questa giurisprudenza fa applicazione del citato art. 42 bis, che prevede che il provvedimento di acquisizione possa essere adottato "anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma" (cioè degli atti impositivi del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarativi della pubblica utilità e di esproprio). Tale giurisprudenza è, in effetti, condivisibile, laddove attribuisce al provvedimento di acquisizione l'effetto di paralizzare, non solo, la domanda di restituzione, ma anche - in base ad un'interpretazione estensiva della norma - quella di risarcimento del danno proposta dal privato (anche dinanzi al giudice ordinario). Tuttavia, il suddetto effetto paralizzante, che giustifica l'improcedibilità della domanda del privato, non può operare laddove si sia formato un giudicato sul diritto azionato in giudizio.

La più recente giurisprudenza amministrativa ha precisato che il provvedimento di acquisizione non è adottabile nel caso in cui si sia formato un giudicato restitutorio,

inerente al diritto del privato alla restituzione del bene (v. Cons. di Stato, ad. pl., n. 3/2016), ma non vi è ragione di negare un analogo effetto preclusivo nel caso in cui si sia formato un giudicato sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul diritto del privato al risarcimento del danno.

Il relativo problema si era in effetti posto nella vigenza dell'originario art.43 del T.U., perché il 4° comma disponeva che "qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno...". La giurisprudenza amministrativa, sul presupposto che l'ordine di restituzione del bene, pur se contenuto in una sentenza passata in giudicato, riguardasse l'accertamento del suo possesso e non implicasse effetti costitutivi, non modificandone la situazione giuridica precedente alla sua abusiva detenzione, aveva ritenuto che la relativa sentenza non fosse idonea a paralizzare un atto di autorità che, consapevolmente, violi il diritto di proprietà senza contestarne la titolarità e, attraverso il provvedimento di acquisizione, intenda sanare tale situazione di fatto illecita, acquisendo il relativo titolo di legittimazione.

Sennonché, siffatta disposizione, unitamente a quella del precedente 3° comma che prevedeva la c.d. acquisizione giudiziaria, non sono state mantenute nel nuovo testo dell'art.42 bis, il cui 2° comma ha invece disposto che "il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira": ciò inducendo il Consiglio di Stato (nella citata sent.2/2016) ad enunciare il condivisibile principio che il provvedimento di acquisizione non si possa emanare oltre il limite indicato dalla norma e, quindi, "dopo che si sia formato un eventuale giudicato non soltanto cassatorio, ma anche esplicitamente restitutorio". Questo limite, ribadito dal successivo 8° comma, con riguardo ai fatti anteriori al T.U., nonché alle fattispecie in cui "vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato", è stato particolarmente evidenziato dalla recente decisione n.71/2015 della Corte Costit. come una significativa differenza tra il regime dell'originario art.43 e la nuova

disciplina, costituendo una delle ragioni della sua dichiarata legittimità costituzionale. In quanto, mentre la norma originaria prevedeva "un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa amministrazione che aveva commesso l'illecito, addirittura a dispetto di un giudicato che avesse disposto il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato", l'art.42 bis, per un verso, realizza una sanatoria «ex nunc», e cioè dal momento dell'emanazione dell'atto di acquisizione e, d'altra parte, "impedisce l'utilizzo dell'istituto in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato" (così anche Corte cost. n. 71/2015).

Se, dunque, il potere attribuito dall'art.42 bis alla P.A. concerne, secondo la Consulta ed il giudice amministrativo, l'alternativa fra l'acquisizione e la non acquisizione di un immobile appartenente al privato, e non anche quella fra l'acquisizione autoritativa e la sua concreta restituzione, il relativo provvedimento comporta, quali necessarie conseguenze fisiologiche: A) che, per l'effettività della tutela giurisdizionale, ne sia data esecuzione secondo buona fede, senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso; B) che "la concreta restituzione rappresenta un semplice obbligo civilistico - cioè una mera conseguenza legale della decisione di non acquisire l'immobile assunta

dall'amministrazione in sede procedimentale - ed essa non costituisce, né può costituire, espressione di una specifica volontà provvedimentale dell'autorità, atteso che, nell'adempire gli obblighi di diritto comune, l'amministrazione opera alla stregua di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento e non agisce *iure auctoritatis*" (Ad. Plen. 2/2016 cit.); C) che le medesime regole legali, a maggior ragione, operano in presenza di un giudicato sull'assetto reale del bene, il quale ne ha stabilito l'avvenuto trasferimento a titolo originario in capo all'amministrazione espropriante: perciò rendendo priva di causa la successiva volontà provvedimentale di quest'ultima che, nella nuova disciplina, deve fondarsi necessariamente su una precisa base legale e porsi quale "*extrema ratio*, perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative" (v. Corte cost. cit.; conf. Cons. di Stato, sez. IV, n. 537/2016).

Conseguentemente, in presenza di un giudicato che stabilisca la già avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante, il successivo provvedimento di cui all'art.42 bis, ugualmente emesso, risulta adottato in palese carenza di potere e va disapplicato dal giudice ordinario.

Conforta questo risultato la stessa *ratio* del provvedimento di acquisizione, disciplinato dall'art. 42 bis, che

consente alla P.A. di "riprende[re] a muoversi nell'alveo della legalità amministrativa, esercitando una funzione amministrativa ritenuta meritevole di tutela privilegiata, in funzione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del privato cittadino" (v., in tal senso, Corte cost. n. 71/2015). E' un provvedimento volto, per quanto si è detto, a ripristinare la legalità amministrativa (giustificandosi così la previsione di un indennizzo "da atto lecito"), con effetto non retroattivo, che costituisce, come s'è detto, una *extrema ratio* per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, ma non è espressione di un potere meramente rimediale rispetto ad un illecito (altrimenti, come rilevato da Cons. di Stato, sez. IV, n. 4777/2015, si darebbe una lettura dell'art. 42 bis contrastante con le conclusioni della sentenza della Corte cost. del 2015). In questa *ratio* è insito anche il limite di operatività dell'istituto, che presuppone che l'Amministrazione si adoperi "tempestivamente" (v. Cons. di Stato, sez. 4696/2014) per ripristinare la legalità violata per il fatto di avere occupato illegittimamente beni appartenenti a privati. Laddove ciò non accada, perché si è formato un giudicato, anche solo sulla illiceità dell'acquisizione del bene e sul diritto al risarcimento del danno, ormai entrato

nel patrimonio del privato, l'Amministrazione non può più esercitare il potere attribuitole dalla norma.

Nella fattispecie in esame, il Comune di Carlentini ha censurato la sentenza impugnata limitatamente al rapporto tra lo stesso Comune e le Cooperative e (con il secondo motivo, peraltro inammissibile) al *quantum* del risarcimento, determinato dal giudice d'appello in favore dei privati, senza mettere in discussione l'illiceità della vicenda acquisitiva realizzata dall'Amministrazione e il diritto del privato al risarcimento del danno. In tal modo, si è formato un giudicato interno (sul capo decisorio concernente la spettanza del risarcimento) che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria del ricorrente, non può essere travolto dal tardivo esercizio del potere amministrativo previsto dal citato art. 42 bis.

2.- Con il primo motivo del ricorso principale, che denuncia la violazione degli artt. 2544 (nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. n. 6/2003), 182, 345 e 331 c.p.c., il Comune di Carlentini si duole del rigetto dell'eccezione di estinzione e, quindi, difetto di legittimazione processuale delle Cooperative convenute, le quali si sarebbero sciolte di diritto per mancato deposito dei bilanci e, in particolare, degli ultimi bilanci d'esercizio (al 31 dicembre 1993, quanto alla Cooperativa Piano Dell'Aquila, e al 31 dicembre 1999, quanto alla

Cooperativa ESPI), come risulterebbe da documenti prodotti in appello, che la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto inammissibili, riguardando invece la legittimazione processuale, che avrebbe dovuto essere accertata d'ufficio in ogni stato e grado. Di conseguenza, il giudizio d'appello erroneamente si sarebbe svolto nei confronti della Cooperativa ESPI e del commissario liquidatore della Cooperativa Piano Dell'Aquila, anziché nei confronti dei soci responsabili.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, lo scioglimento e la perdita della personalità giuridica della parte, come causa estintiva del relativo rapporto processuale, sono deducibili solo dalla parte colpita dall'evento e nei modi previsti dall'art. 300, commi 1 e 4, c.p.c. (con dichiarazione della medesima parte o, se contumace, a seguito della notificazione o comunicazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c.), essendo inapplicabile *ratione temporis* il nuovo comma 4 dell'art. 300 c.p.c., introdotto dall'art. 46, comma 13, della legge n. 69/2009, che ha previsto che la causa interruttiva del processo possa essere documentata anche dall'altra parte. Ne consegue che il Comune ricorrente, controparte processuale delle cooperative cui si riferiscono gli invocati eventi estintivi, non è legittimato a sollevare un'eccezione come quella in esame.

In secondo luogo, trova applicazione il principio in base al quale, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione solo se, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza l'evento o lo notifici alle altre parti o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte (nei giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 300, comma 4, c.p.c.) o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario (v. Cass, s.u., n. 15295/2014).

9.

3.- Con il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962 n. 167 e vizio di motivazione, il Comune rimprovera alla sentenza impugnata di avere determinato il valore venale con riferimento al prezzo praticato nelle compravendite tra privati di terreni confinanti, senza tenere conto delle aree del comparto riservate ad infrastrutture e servizi di ordine generale.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., non solo, puntualmente indicare le norme asseritamente violate, ma motivatamente dimostrare, con specifiche argomentazioni, in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 635/2015). Inoltre, a pena di inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., avrebbe dovuto precisare quali sarebbero le argomentazioni illogiche o insufficienti, poste a fondamento della decisione impugnata, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v. Cass. n. 15245/2015), che è, invece, l'obiettivo finale avuto di mira dal ricorrente principale.



4.- Prima di esaminare il ricorso incidentale degli eredi Paternò Del Toscano, si deve rigettare, perché infondata, la preliminare eccezione di inammissibilità dello stesso, per nullità della notificazione, in quanto eseguita a mezzo del servizio postale dall'Ufficiale giudiziario presso la Corte d'appello di Catania, anziché da quello presso la sede di Roma dell'autorità giudiziaria adita. E' dedotta, in tal modo, la violazione dell'art. 117, comma 2, del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, secondo cui gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, soltanto la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti. Si tratta, tuttavia, di una disposizione la cui violazione non è sanzionabile con la inammissibilità dell'atto notificato (come in passato ritenuto, invece, da Cass. n. 3606/1987), non solo perché la norma non la prevede specificamente, ma anche perché il controricorso ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, comma 3, c.p.c.), di portare a conoscenza del Comune di Carlentini le difese degli eredi Paternò Del Toscano e il ricorso incidentale che vi è contenuto. Inoltre, non costituisce causa di nullità il compimento della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20

gennaio 1992, n. 55, la notificazione del ricorso e del controricorso dinanzi alla Corte di Cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale (v. Cass. n.23172/2014).

5.- Con il primo motivo gli eredi Paternò Del Toscano denunciano violazione dell'art. 182 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere ritenuto essersi formato un giudicato sull'implicito rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima, senza tuttavia considerare che, al contrario, la domanda era stata espressamente riproposta in appello e la Corte avrebbe dovuto pronunciare, essendo competente in unico grado.

Il motivo è fondato.

La Corte catanese, avendo ritenuto che l'originario attore non avesse proposto uno specifico motivo di appello avverso l'implicito rigetto della sua domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima, ha violato il principio secondo cui l'appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare - come avvenuto nella specie - la richiesta non esaminata in prime cure (in tal senso, Cass. n. 9485/2014 ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nullo l'atto di

appello nel quale la parte aveva insistito nell'accoglimento della domanda non esaminata).


6. In conclusione, rigettato il ricorso principale ed accolto il primo motivo del ricorso incidentale (assorbito il secondo motivo sul governo delle spese), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, per l'esame della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima e per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Roma, 8 marzo 2016.

Il cons. rel.



Il Presidente



sent. n. 1063
del 28.06.2016

COPIA

1063
28.06.2016
28.07.16
04.06.16
20.06.16
3047

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

dott. Antonio Maiorana
dott.ssa Domenica Motta
dott. Roberto Cordio
ha emesso la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere rel. ed est.



SENTENZA

Nel giudizio civile iscritto al n. 780/05 R.G., promosso

DA

PATERNO' DEL TOSCANO GUGLIELMO, nato a Catania il giorno 1.6.1928 ed ivi residente in Corso Italia n.213, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'avv. Francesco Consoli Xibilia dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di appello.

-appellante -

CONTRO


COMUNE DI CARLENTINI, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'avv. Antonio Vitale e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Vilona in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nonché dall'avv. Antonio Vitale in virtù di procura a margine della memoria di costituzione del 5.3.2008.

- appellato -

CONTRO

COOPERATIVA PIANO DELL'AQUILA a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore nominato con Decreto Assessoriale del 30.3.2005, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. Giovanni Francesco Passanisi, rappresentata e

25537
- 9 GIU. 2016



Protocollo N. 0009476
Del 15/06/2016
Titolo | Classe
Sottoclasse



(1) con sede in Carlentini, via Pecorelli n. 16/A -

(

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. ff Francesco Consoli Xibilia - Marcella Torrisi - Giuseppe Consoli
Via Germanico, 66 - 00192 ROMA
Viale XX Settembre, 45 - 00187 CATANIA
Tel. +39 095 448444 / +39 06 39739594 Fax +39 095 436683
E-mail: consoli.torrisi@gmail.com


Prodotto dalla P. Res. Unesco
alle stampe - marzo 1977 G. N. C.
CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Richiesta copia 1 prenotata h. 7-12
certificazione urgente

dall'Avv. Viloso premo

Ha corrisposto marche per € 14,16

Rilasciata il 5-7-2012
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE




CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Richiesta copia 3 prenotata 5-7-12
certificazione urgente

dall'Avv. Annali Xilise (preziosa)

Ha corrisposto marche per € 14,16 x 3

Rilasciata il
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Rilasciata spedizione esecutiva

All'Avv.

per

Catania,
IL FUNZIONARIO



difesa dall'avv. Giuseppe Gennaro in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione del 28.3.2007.

- Appellata -

E CONTRO

~~COOPERATIVA EDILIZIA ESPI a r.l.~~ ⁽¹⁾ in persona del legale rappresentante pro tempore.

- Appellata -

Oggetto: Appello – risarcimento danni da occupazione illegittima.

All'udienza collegiale del 7.12.2011, sulle conclusioni delle parti costituite come meglio illustrate infra, la Corte, su richiesta congiunta dei procuratori, poneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 26.3.1998 Paternò Del Toscano Guglielmo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, il Comune di Carlentini e la Cooperativa Edilizia Espi esponendo che, con ordinanza sindacale n.95 del 14.2.1992, il Comune di Carlentini aveva disposto l'occupazione di urgenza per 5 anni di due aree di proprietà di esso istante, site in contrada "Piano Aquila", ai fini della costruzione di alloggi per l'edilizia economica e popolare da parte della Cooperativa Edilizia Espi e – su tali terreni – erano stati realizzati due edifici con le relative opere di sistemazione ed urbanizzazione.

Indi deduceva che l'occupazione – che aveva interessato anche altre aree di proprietà di esso attore - si era protratta illegittimamente oltre i termini fissati in assenza di alcun provvedimento di esproprio sicchè, essendo anche scaduti i termini per la dichiarazione di pubblica utilità, non poteva più procedersi all'esproprio.

Di conseguenza, stante l'intervenuta realizzazione delle opere edili in questione, assumeva di avere diritto al risarcimento integrale dei danni subiti per la perdita della proprietà da determinarsi secondo il valore di mercato dei beni rapportato al momento dell'illecita ablazione, con la commisurazione

(1) con sede in Firenze, via Arsenale n. 44 Tel. 11/20.



dell'indennizzo anche al periodo di occupazione legittima nonchè con il computo della perdita dei frutti e degli accessori.

Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al detto risarcimento assumendo che il valore dei fondi in questione avrebbe dovuto essere determinato in misura non inferiore a £.150.000 al mq. con riferimento al momento della scadenza delle occupazioni chiedendo disporsi, a tal fine consulenza tecnica di ufficio. Vinte le spese

Costituitosi il Comune di Carlentini eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto vantato dall'attore, essendo decorsi oltre cinque anni dall'irreversibile trasformazione dei terreni occupati.

Si costituiva anche la Cooperativa Edilizia Espi rilevando di avere stipulato con il Comune apposita convenzione ex art. 35 della legge 865/71 per la concessione del diritto di superficie ai fini della realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, declinando ogni responsabilità ed assumendo che - in caso di accoglimento delle domande attoree - l'unico tenuto a rispondere dei danni richiesti dovesse essere il Comune di Carlentini che aveva determinato l'evento dannoso.

Con altro atto di citazione - notificato il 25.3.1998 - lo stesso Paternò Del Toscano Guglielmo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, il Comune di Carlentini e la Cooperativa Piano Dell'Aquila esponendo che, con ordinanze sindacali n.67 del 24.10.1988 e n.365 del 12.6.1992, il Comune di Carlentini aveva disposto l'occupazione di urgenza per 5 anni di due aree di proprietà di esso istante, site in contrada "Piano Aquila", ai fini della costruzione di alloggi per l'edilizia economica e popolare da parte della detta Cooperativa e - su tali terreni - erano stati realizzati due edifici di edilizia economica e popolare con le relative opere di sistemazione ed urbanizzazione.

Anche in tale caso deduceva che l'occupazione - che aveva interessato anche altre aree di proprietà di esso attore - si era protratta illegittimamente oltre i termini fissati in assenza di alcun provvedimento di esproprio sicchè, essendo anche scaduti i termini per la dichiarazione di pubblica utilità, non poteva più procedersi all'esproprio ed assumeva di avere diritto al risarcimento integrale


dei danni subiti per la perdita della proprietà da determinarsi secondo il valore di mercato dei beni rapportato al momento dell'illecita ablazione, con la commisurazione dell'indennizzo anche al periodo di occupazione legittima nonché con il computo della perdita dei frutti e degli accessori.

Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al detto risarcimento assumendo che il valore dei fondi in questione avrebbe dovuto essere determinato in misura non inferiore a £.150.000 al mq. con riferimento al momento della scadenza delle occupazioni chiedendo disporsi, a tal fine consulenza tecnica di ufficio. Vinte le spese

Con altro atto di citazione - notificato il 25.3.1998 - lo stesso Paternò Del Toscano Guglielmo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, il Comune di Carlentini esponendo che, con ordinanza sindacale n.80 del 16.12.1989, il detto Comune aveva disposto l'occupazione di urgenza per 5 anni di un'area di proprietà di esso istante, sita in contrada "Piano Aquila", ai fini della costruzione di un Poliambulatorio e - su tale terreno - era stato realizzato il relativo edificio con le opere di sistemazione ed urbanizzazione. Anche in tal caso deduceva che l'occupazione - che aveva interessato un area maggiore rispetto a quella individuata nel decreto di occupazione di urgenza - - si era protratta illegittimamente oltre i termini fissati in assenza di alcun provvedimento di esproprio sicchè, essendo anche scaduti i termini per la dichiarazione di pubblica utilità, non poteva più procedersi all'esproprio.

Assumeva, pertanto, di avere diritto al risarcimento integrale dei danni subiti per la perdita della proprietà da determinarsi secondo il valore di mercato dei beni rapportato al momento dell'illecita ablazione, con la commisurazione dell'indennizzo anche al periodo di occupazione legittima nonché con il computo della perdita dei frutti e degli accessori.

Chiedeva, pertanto, la condanna del comune convenuto al detto risarcimento assumendo che il valore dei fondi in questione avrebbe dovuto essere determinato in misura non inferiore a £.150.000 al mq. con riferimento al momento della scadenza delle occupazioni chiedendo disporsi, a tal fine consulenza tecnica di ufficio. Vinte le spese



Infine, con altro atto di citazione – notificato il 25.3.1998 – lo stesso Paternò Del Toscano Guglielmo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, il Comune di Carlentini esponendo che, con ordinanza sindacale n.5 del 12.1.1989, il detto Comune aveva disposto l'occupazione di urgenza per 5 anni di un'area di proprietà di esso istante, sita in contrada "Piano Aquila", ai fini della costruzione di una Casa albergo per anziani e – su tale terreno – era stato realizzato il relativo edificio con le opere di sistemazione ed urbanizzazione.

Deduceva che l'occupazione – che aveva interessato un area maggiore rispetto a quella individuata nel decreto di occupazione di urgenza - si era protratta illegittimamente oltre i termini fissati in assenza di alcun provvedimento di esproprio sicchè, essendo anche scaduti i termini per la dichiarazione di pubblica utilità, non poteva più procedersi all'esproprio.

Assumeva, pertanto, di avere diritto al risarcimento integrale dei danni subiti per la perdita della proprietà da determinarsi secondo il valore di mercato dei beni rapportato al momento dell'illecita ablazione, con la commisurazione dell'indennizzo anche al periodo di occupazione legittima nonchè con il computo della perdita dei frutti e degli accessori e chiedeva la condanna del comune convenuto al detto risarcimento assumendo che il valore dei fondi in questione avrebbe dovuto essere determinato in misura non inferiore a £.150.000 al mq. con riferimento al momento della scadenza delle occupazioni chiedendo disporsi, a tal fine consulenza tecnica di ufficio. Vinte le spese

In tali giudizi, instaurato il contraddittorio, si costituiva il Comune di Carlentini eccependo la prescrizione del diritto vantato dall'attore per il decorso di oltre cinque anni dall'irreversibile trasformazione dei terreni occupati.

Si costituiva, nel giudizio iscritto al n.779/1998, anche la Cooperativa Piano Dell'Aquila eccependo il difetto di legittimazione passiva ed assumendo che l'unico tenuto a rispondere dei danni richiesti avrebbe dovuto essere il Comune di Carlentini che aveva determinato l'evento dannoso.

Riuniti i giudizi ed istruita la causa, con sentenza del 21.4.2004, il Tribunale adito rigettava le domande – con integrale compensazione delle spese - reputando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Carlentini in riferimento al quinquennio trascorso dal momento dell'irreversibile trasformazione dei fondi in questione.

Avverso tale decisione ha proposto appello Paternò Del Toscano Guglielmo deducendo l'erroneità dell'affermata prescrizione del diritto al risarcimento, adottata dal Tribunale con l'applicazione dei principi giurisprudenziali relativi all'occupazione usurpativa mentre la fattispecie integrerebbe un'ipotesi di realizzazione dell'opera pubblica nell'ambito di un legittimo procedimento di occupazione sicchè la relativa "consumazione" dell'illecito (da occupazione appropriativa) avrebbe dovuto essere individuata nel momento della scadenza del periodo di occupazione legittima, e rispetto a tale momento, non era decorso il termine quinquennale, dovendosi considerare che i termini di scadenza delle occupazioni di urgenza in esame erano stati prorogati ope legis, con effetto retroattivo.

In ogni caso, sostiene l'appellante, anche ipotizzando un'occupazione usurpativa non sarebbe corretta l'affermazione del primo giudice in quanto si avrebbe un illecito permanente dell'opera pubblica tale da impedire il decorso del termine di prescrizione e da legittimare la richiesta di restituzione del bene ovvero – come avvenuto nel caso di specie – la richiesta di risarcimento del danno.

Chiedeva, pertanto, la riforma la sentenza con l'accoglimento delle domande risarcitorie formulate con gli atti introduttivi dei giudizi di primo grado.

Vinte le spese.

Ripristinato il contraddittorio si costituiva il solo Comune di Carlentini contestando l'appello e chiedendone il rigetto siccome infondato.

Indi veniva disposta consulenza tecnica di ufficio.

Successivamente – essendo emerso che la Cooperativa Piano Dell'Aquila era stata posta in liquidazione coatta amministrativa in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione in appello – veniva disposta la rinnovazione della citazione nei confronti del Commissario liquidatore il quale si costituiva

eccependo la nullità degli atti anteriormente compiuti e l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello nei propri confronti con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, all'udienza collegiale del 7.12.2012 le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1) S'impone, in via preliminare, lo scrutinio delle eccezioni sollevate con riguardo alla vocatio in ius della Cooperativa Piano Dell'Aquila, posta in liquidazione coatta amministrativa successivamente al deposito della sentenza di primo grado.

In punto di fatto si osserva che l'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato ex art. 330 comma 1° c.p.c. presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado (ossia al difensore della suddetta Cooperativa, avvocato Strazzeri, cui l'atto risulta pervenuto in data 3.5.2005, cfr. A/r in atti) mentre il Decreto assessoriale che ha disposto l'apertura della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Cooperativa Piano Dell'Aquila è stato pubblicato sulla G.U.R.S. in data successiva, cioè il 6.5.2005 e non era quindi conoscibile dal notificante al momento della richiesta di notifica dell'atto.

A giudizio del Collegio tale notificazione non può qualificarsi come giuridicamente inesistente poiché siffatta nozione attiene all'ipotesi in cui la notifica manchi del tutto ovvero sia stata effettuata con modalità non previste dalla legge, ossia in un luogo o rispetto ad persona privi di qualsivoglia collegamento con il destinatario della notificazione e quindi del tutto estranei a quest'ultimo, diversamente da quanto avvenuto nel caso in esame, dovendosi considerare che solo con l'apertura del procedura concorsuale si è determinata la decadenza degli organi societari ed il susseguente scioglimento del mandato conferito al difensore nel giudizio di primo grado.

Ne discende che notifica dell'appello si è perfezionata in data anteriore alla pubblicazione sulla G.U.R.S. del citato decreto e che, di

conseguenza, una volta rilevata la pendenza della procedura concorsuale, è stata correttamente disposta la rinnovazione di detta notifica ex art. 291 c.p.c. al Commissario Liquidatore, con il relativo effetto sanante ex tunc.

1.2) Logico corollario delle considerazioni svolte al punto precedente è l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del gravame per tardiva proposizione dello stesso, dovendosi precisare – avuto riguardo alle argomentazioni di analogo tenore svolte dal Comune di Carlentini – che nelle ipotesi di obbligo risarcitorio da occupazione appropriativa non sussiste litisconsorzio necessario tra l'ente espropriante e le Cooperative cui è stata affidata la realizzazione delle opere di edilizia residenziale, ricorrendo, al contrario, una responsabilità solidale tra detti soggetti e quindi una causa scindibile (cfr. sul punto Cass. 19.7.2001 n.9812 e Cass. 27.5.2011 n. 11800).

1.3) Deve tuttavia rilevarsi che *“In caso di sottoposizione di società a liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento o il soddisfacimento di crediti, anteriori o posteriori alla instaurazione della relativa procedura, è sottratto al giudice ordinario, per difetto temporaneo di giurisdizione, e deve essere fatto valere in via amministrativa innanzi al commissario liquidatore, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare”* (cfr. Cass sez. III, 01 aprile 2003, n. 4913) ciò in quanto l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa determina – ai sensi degli artt.207/209 L.F. – l'avvio della procedura di riconoscimento e di ammissione dei crediti al passivo innanzi al commissario avente natura *prettamente amministrativa e sottratta ad ogni ingerenza e controllo giurisdizionale sino alla data del deposito dello stato passivo* (così Cass. sez. lav. 13897/2004 e Cass. sez. I, 19.2.1993 n.2034).

Ne discende, secondo tale ricostruzione, che sino al deposito dello stato passivo (che non consta essere ancora avvenuto, nella specie) sussiste una temporanea improponibilità o improcedibilità delle domande di accertamento delle pretese creditorie avanzate dall'appellante verso la

g
19

Cooperativa Piano Dell'Aquila, sottoposta alla procedura in questione (cfr. Cass.20.7.1995 n.7907).

2.1) Diversamente, la Cooperativa Edilizia ESPI a r.l. va dichiarata contumace, in quanto la stessa non si è costituita nel presente grado di giudizio pur essendo stata ritualmente evocata.

A giudizio del Collegio le eccezioni sollevate dal Comune di Carlentini - in ordine alla prospettata estinzione di detta Cooperativa per mancata approvazione dei bilanci ai sensi dell'art.2544 cc. nel testo anteriore alla novella entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 - vanno disattese.

Basti sul punto rilevare che l'assunto del Comune viene prospettato sulla base di documenti (in particolare visura camerale anteriore alla proposizione dell'appello) prodotti solo in questo grado di giudizio che devono considerarsi inammissibili poiché tardivamente offerti, secondo il ben noto arresto di Cass. ss.uu 20 aprile 2005 n. 8202, non ricorrendo alcuna delle ipotesi residuali nelle quali è consentito produrre nuovi documenti in appello laddove si sia verificata una decadenza dal diritto alla produzione nel corso del giudizio di primo grado.

2.2) In ogni caso, vanno ribadite le considerazioni svolte sub 1.2 volte ad escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario, trattandosi di - eventuale - responsabilità solidale.

3.1) Venendo all'esame dell'unico motivo di appello si osserva che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il primo giudice ha reputato prescritto il diritto dell'attore al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, stante il decorso di oltre cinque anni tra la data dell'irreversibile trasformazione dei fondi in questione e la notifica dell'atto di citazione.

3.2) Giova premettere che - alla luce della documentazione versata in atti e degli accertamenti espletati da consulente tecnico d'ufficio - i fondi controversi sono costituiti da terreni iscritti all'U.T.E. di Carlentini al Fg. 33, partita n. 11038, tutti di seguito analiticamente individuati, con distinto riferimento alle procedure di occupazione.

- a) Particelle destinate all'insediamento di edilizia economica e popolare da realizzare da parte della Coop. ESPI: FG. 33 , partita 11038, part.lla nn. 175, 656 su due distinti lotti di terreno separati da strada pubblica;
- b) Particelle destinate all'insediamento di edilizia economica e popolare da realizzare da parte della Coop. PIANO D'AQUILA: FG. 33 , partita 11038, part.lla nn. 175 e 656;
- c) Particelle destinate all'O.P. denominata Poliambulatorio: FG.33 , partita 11038, part.lla nn. 175, 244;
- d) Particelle destinate all'O.P. denominata Casa albergo per anziani (oggi uff. Comunali): FG. 33 , partita 11038, part.lla n. 175;

Il nominato consulente – con corretta valutazione della documentazione versata in atti e nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti costituite, come si dirà meglio innanzi – ha quindi rilevato i dati delle singole procedure di occupazione, che di seguito si riassumono:

- a) Coop. ESPI occupato con Ordinanza n. 95 del 14.2.1992, scaduta (dopo 5 anni) il 13/4/'97; immissione in possesso del 13/4/1992, fine lavori del plesso in data 3.3.1997.
- b) Coop. PIANO D'AQUILA, occupazione con Ordinanza n. 67 del 24.10.1988 (per 5 anni), immissione in possesso del 17.11.1988, scaduta il 17.11.1995 (proroga ex lege legge 158/'91), fine lavori del 1° plesso in data 20.9.1991; occupazione con Ordinanza n. 365 del 12.6.1992 (per 5 anni) dall'immissione in possesso del 6.7.1992, scaduta il 6.7.1997, fine lavori del 2° plesso in data 3.3.1997;
- c) Poliambulatorio, occupazione con Ordinanza n. 80 del 16.12.1989 (per 5 anni) dall'immissione in possesso del 31.11.1990, scaduta il 31.1.1997 , per proroga (legge 158/'91); ultimazione lavori del plesso in data 11.5.1993;
- d) Casa Albergo Per Anziani (oggi Uff. Comunali), occupazione con ordinanza n. 5 del 12.1.1989 (per 5 anni) dall'immissione in possesso del 21.2.1989, scaduta il 21.2.1996, per proroga (legge 158/1991); ultimazione lavori del plesso in data 5.9.1990.

3.3) Inoltre il consulente tecnico ha posto in evidenza che alcune porzioni di terreno di proprietà dell'appellante - esterne al comprensorio del piano particellare di esproprio - sono state occupate di fatto senza alcun titolo.

Si tratta delle part.lle i nn. 721,722 che per la porzione di mq 35,20 sono state destinate alla realizzazione di una cabina elettrica mentre per ulteriori mq 2.646,66 (lett. F) sono state utilizzate per realizzare una stradina (cfr. pag. 6 della consulenza di rinnovazione).

4.1) Ciò premesso in punto di fatto, deve escludersi - diversamente da quanto affermato con la sentenza impugnata - l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione rispetto ai fondi che sono stati oggetto di occupazione legittima, posto che ai fini del computo della durata di tale occupazione devono essere considerate le proroghe legali sopravvenute (sul punto Cass. 21.7.2004 n.13501).

In proposito va ribadito e confermato il contenuto dell'ordinanza resa il 22.12.2005, ossia che, per quanto attiene alla richiesta di danni discendenti da occupazione appropriativa, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'occupazione legittima nell'ipotesi di trasformazione irreversibile del fondo intervenuta entro i termini di validità della stessa mentre, per la diversa ipotesi di occupazione usurpativa, ricorre un illecito permanente ed il relativo termine prescrizione può decorrere solo con il venir meno della permanenza, che può identificarsi con la richiesta di risarcimento dei danni implicante la rinuncia al diritto di proprietà (cfr. Cass. 7202/97 e Cass. S.U. 10597/92).

E' appena il caso di rilevare - non essendovi sotto tal profilo contestazione tra le parti - che la fattispecie in esame rientra nella nozione di occupazione appropriativa (per tutti gli stacchi di terreno oggetto di occupazione legittima non seguito dall'espropriazione) mentre ricorre la diversa ipotesi dell'occupazione usurpativa per le porzioni di terreno (individuate sub 3.3) per le quali si è realizzato uno spossessamento ai danni dell'appellante con la successiva trasformazione fisica, con l'implicita rinuncia al diritto dominicale desumibile dall'esercizio della sola azione risarcitoria.

- 4.2) In particolare, dalla documentazione in atti si evince che:
- la procedura di occupazione di cui all'ordinanza n. 95 del 14.2.1992 (immissione in possesso del 13.4.1992) è scaduta il 13.4.1997;
 - la procedura di occupazione di cui all'ordinanza n. 67 del 24.10.1988 (immissione in possesso del 17.11.1988) è venuta in scadenza il 17.11.1995 (per effetto della proroga di due anni ex lege 158/1991);
 - la procedura di occupazione di cui all'ordinanza n. 365 del 12.6.1992 (immissione in possesso del 6.7.1992) è venuta in scadenza il 6.7.1997;
 - la procedura di occupazione di cui all'ordinanza n. 80 del 16.12.1989 (immissione in possesso del 3.1.1990) è venuta in scadenza il 31.1.1997 (per effetto della proroga di due anni ex lege 158/1991);
 - la procedura di occupazione di cui all'ordinanza n. 5 del 12.1.1989 n. 80 del 16.12.1989 (immissione in possesso del 21.2.1989) è venuta in scadenza il 21.2.1996 (per effetto della proroga di due anni di cui alla legge 158/1991).

Considerato che la notifica degli atti di citazione introduttivi dei giudizi di primo grado, successivamente riuniti è avvenuta nel mese di marzo del 1988, appare evidente che il decorso del termine di prescrizione quinquennale sia stato tempestivamente interrotto in tutti i casi considerati.

5.1) E' appena il caso di ricordare - tenuto conto che nella fattispecie non trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR 327/2001 e della pronuncia di incostituzionalità sull'art. 5 bis del d.l. 333/92 convertito nella legge 359/92, di cui alla sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale - che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza "Nel caso di occupazione appropriativa il risarcimento del danno per la perdita del suolo deve essere liquidato in misura pari al valore venale del bene" (cfr. da ultimo Cass. sez. I, 22 novembre 2010, n. 23584)

Spetta di conseguenza all'appellante il chiesto risarcimento del danno in forma integrale, ossia con riferimento al valore pieno dei beni occupati e la relativa valutazione va operata al momento della scadenza dei termini di

occupazione legittima essendo emerso che la rispettiva irreversibile trasformazione è intervenuta entro detti termini.

5.2) In proposito gli accertamenti e le valutazioni operati dal consulente tecnico d'ufficio (di cui alla relazione di rinnovazione ed alla relazione integrativa) sono pienamente condivisi dal Collegio in quanto espressione di una corretta ed attenta ponderazione dei dati emergenti dalla documentazione in atti anche sotto il profilo del regime urbanistico della zona.

Va peraltro disattesa la doglianza sollevata dal Comune di Carlentini in merito alla nullità, per violazione del contraddittorio, della consulenza di rinnovazione (motivata dalla considerazione che il consulente avrebbe riproposto alla difesa della Coop Piano Aquila la situazione dei luoghi riportandosi agli accertamenti svolti con la prima relazione).

La doglianza appare – in primo luogo – inammissibile per l'assorbente considerazione che la prospettata nullità della consulenza non è stata tempestivamente eccepita (con la susseguente sanatoria) all'udienza successiva al deposito della relazione (udienza 28.11.2007) nella quale la difesa del Comune si è limitata a chiedere un rinvio per l'esame mentre è stata sollevata solo all'udienza successiva.

In ogni caso l'assunto è infondato posto che il consulente tecnico ha svolto la propria attività nel contraddittorio delle parti costituite, ivi compreso lo stesso Commissario Liquidatore della Cooperativa Piano Aquila (come si evince dal verbale della relazione di rinnovazione, disposta dalla Corte successivamente alla costituzione in giudizio del predetto Commissario).

5.3) In ordine alla edificabilità delle aree controverse il consulente tecnico ha così concluso: *"...attraverso la consultazione degli stati al P.R.G. adottato (rielaborato con Delib. Cons. n.55 del 18/06/2003), dal certificato di destinazione urbanistica si è rilevato che i terreni risultano (su piano di zona 167/1962), essere in zona edificabile omogenea C1 di espansione parz.*

edificate e già munite di piano di lottizzazione per le aree residue. Prima del vincolo espropriativo i terreni de quo sono sempre stati inseriti nella medesima zona omogenea destinata alla costruzione consona e prevista (delib. n.121 del 8/7/1978). Il sedime, pertanto, ha sempre mantenuto le medesime caratteristiche legali ed effettive rilevate. La zona ricade all'esterno del tessuto e perimetro urbano (secondo i dettami L.N. 865/'71 art.18), dista circa 1,5Km dal centro di Carlentini, in zona di espansione periferia a S/W, con i servizi tecnologici : idrici, fognario e d'illuminazione".

Appare di tutta evidenza che l'inserimento in una zona omogenea edificabile delle aree oggetto dell'occupazione renda irrilevanti - ai fini della determinazione del valore venale, che qui rilevano - le eventuali sub destinazioni, concernenti specificamente le particelle di proprietà dell'appellante.

Deve quindi reputarsi corretta la conclusione del consulente tecnico in ordine alla natura edificabile dei terreni occupati mentre vanno disattese le contestazioni sollevate sul punto dalla difesa del Comune di Carlentini; invero deve tenersi conto che, secondo la giurisprudenza, l'effettiva potenzialità edificatoria va modulata in relazione alle varie situazioni quantitative intermedie "....su cui incide in misura determinante proprio l'edificabilità effettiva - quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori, questo dipendendo, come è note da numerosi fattori peculiari della cd. edificabilità di fatto (centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza ad altri servizi e strutture pubblici, volumetria esprimibile ecc...) ma resta comunque escluso che detto valore possa essere stabilito in funzione delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrutture e quindi in base alle localizzazioni interne al programma espropriativo eseguite dall'amministrazione, quale quella di realizzare gli insediamenti nella porzione del piano di zona denominata C5 e

9

per converso, i servizi e le infrastrutture pubbliche in quella denominata F3”
(cfr. Cass sez. I, 22 novembre 2010, n. 23584).

In coerenza con le suddette premesse il detto consulente (dopo avere effettuato la stima con l'impiego di distinti criteri – sintetico/comparativo, di permuta e di edificabilità comprensoriale - analiticamente esposti in seno alle pagine 10/13 della relazione in rinnovazione) è giunto alla determinazione di un valore medio per i vari sedimi nei termini che di seguito si riportano:

$V_{unitario} = \text{€./mq. } 66,80$ per i sedimi alle due Cooperative, dotati di una vocazione e qualificazione con maggiore intensività e densità edilizia;

$V_{unitario} = 80\% * \text{€./mq. } 66,80 = \text{€./mq. } 53,40$, per i sedimi delle due strutture restanti, aventi una vocazione e qualificazione con minore intensità e densità edilizia.

Diversamente, per le aree occupate senza titolo (che il consulente ha correttamente reputato improduttive nel senso della vocazione edificatoria, ma di asservimento ai complessi edilizi ivi realizzati) il valore è stato stimato in misura pari al 50 % , ossia di €./mq. 30 (cfr. tabella di pag. 14 della relazione).

5.4) Giova puntualizzare che per addivenire alla puntuale determinazione dei valori complessivi il consulente tecnico ha proceduto alla misurazione delle singole particelle considerate, espungendo (dalla particelle 175 e 244 destinate al Poliambulatorio) mq. 500, non appartenenti all'appellante, come dello stesso riconosciuto (cfr. pag. 6 della relazione) e stabilendo le estensioni effettive (parzialmente difformi, in difetto, rispetto a quelle catastali, cfr. pag. 5/6 della relazione) e così determinando il totale effettivo delle aree oggetto di occupazione legittima pari a mq 23.684,96 ed il totale effettivo delle aree occupate di fatto, pari a mq. 23.043,96.

5.5) Sulla base di tali dati il consulente ha quindi individuato i seguenti valori di mercato delle varie aree al momento della scadenza delle occupazioni legittime e – per gli stacchi occupati senza titolo - di irreversibile trasformazione (cfr. pag. 15 e segg. della relazione di



rinnovazione), nei termini che di seguito si riportano, distinti per le singole opere pubbliche:

- a) Coop. ESPI, superficie di fatto occupata mq. 10357,69, valore unitario al 4/1997 €/mq. 66,80, valore di mercato **euro 691.893,69**;
- b) Coop. PIANO D'AQUILA, superficie di fatto occupata mq. 7.110,92, valore unitario al 7/1997 €/mq. 66,80, valore di mercato **euro 475.009,46**;
- c) Poliambulatorio, superficie di fatto occupata mq. 2.285,49, valore unitario all'1/1997 €/mq. 53,40, valore di mercato **euro 122.045,17**;
- d) Casa Albergo Per Anziani (oggi Uff. Comunali), superficie di fatto occupata mq. 3.289,86, valore unitario al 2/1996 €/mq. 53,40, valore di mercato **euro 175.678,52**;
- e) Sedime per cabina elettrica, superficie di fatto occupata mq. 35,2, valore unitario al 1997 €/mq. 30,00, valore di mercato **euro 1056,00**;
- f) Sedime per stradina privata, superficie di fatto occupata mq. 2.646,66, valore unitario al 1997 €/mq. 30,00, valore di mercato **euro 79.399,80**;

5.5) Sulla base di tali valori di mercato va quindi determinato il risarcimento spettante all'appellante per ciascuna delle aree interessate dalle procedure espropriative in esame e per quelle occupate senza titolo, rivalutando i suddetti importi alla data della presente sentenza (secondo l'indice ISTAT del costo della vita con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati c.d. indice F.O.I.).

Ne discende che il Comune di Carlentini va condannato al risarcimento, in favore dell'appellante delle seguenti somme, distinte per le singole procedure:

- a) Occupazione per Coop. PIANO D'AQUILA, valore attuale rivalutato **euro 651.712,35**
- b) Occupazione per Poliambulatorio, valore attuale rivalutato **euro 168.422,10**;

- c) Occupazione per Casa Albergo Per Anziani (oggi Uff. Comunali),
valore attuale rivalutato **euro 248.058,75;**
- d) Sedime per cabina elettrica, valore attuale rivalutato **euro 1.434,05;**
- e) ~~Sedime per stradina privata;~~ valore attuale rivalutato **euro 107.825,20;**

Con riferimento ai danni da occupazione legittima delle particelle nn. 175, 656 destinate all'insediamento di edilizia economica e popolare realizzato dalla Cooperativa Espi, il Comune di Carlentini e la suddetta cooperativa vanno condannati, in solido (sulla base delle considerazioni di cui al punto 1.2), al pagamento in favore dell'appellante della somma (attualizzata alla data della presente sentenza) di **euro 952.046,14.**

5.6) Le somme corrispondenti ai valori di mercato dell'epoca, individuati dal consulente (di cui al punto 5.3.) dovranno essere maggiorate con gli interessi legali compensativi da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate, a decorrere dalle scadenze delle singole occupazioni e dalla trasformazione irreversibile per i sedimi di cui alle lettere e) ed f) del punto 5.4) sino alla data della sentenza (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 1287/98 e Cass. n. 11781/02) e quindi dovranno calcolarsi gli ulteriori interessi legali - di natura corrispettiva - sulla somma complessiva come sopra determinata, dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.

I suddetti accessori valgono a compensare il chiesto risarcimento del danno per mancato godimento degli immobili e per la perdita dei frutti, domande svolte dall'appellante ma sfornite di qualsivoglia elemento di quantificazione dei danni prospettati.

Diversamente nulla spetta all'appellante a titolo di indennità da occupazione legittima, dovendosi considerare che tale capo di domanda è stato rigettato (sia pure implicitamente) dal primo giudice senza - tuttavia - essere in alcun modo riproposto dall'appellante che nessuna censura ha sollevato avverso tale statuizione implicita.

6.) Le spese di entrambi i gradi - nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'entità del risarcimento riconosciuto all'appellante - vanno poste a carico solidale del Comune di Carlentini e della Cooperativa Edilizia Espi per il principio della soccombenza.

Del pari, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già separatamente liquidate, vanno poste a interamente carico solidale dei suddetti appellati.

Diversamente appare equo disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi tra l'appellante e Cooperativa Piano Dell'Aquila in considerazione della sopravvenuta improcedibilità della domanda nei confronti della stessa.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza, n. 545/04 resa dal Tribunale di Siracusa, in data 21.4.2004, appellata da Paterno' Del Toscano Guglielmo con atto di citazione notificato il 30.4.2005, così provvede:
dichiara l'improcedibilità delle domande avanzate nei confronti della Cooperativa Piano Dell'Aquila in liquidazione coatta amministrativa;
condanna il Comune di Carlentini e la Cooperativa Edilizia Espi a r.l., in via solidale, al pagamento in favore di Paterno' Del Toscano Guglielmo, per la causale di cui in motivazione, della somma di **Euro 952.046,14**, con gli accessori sino al soddisfo, secondo quanto specificato come specificato in motivazione;
condanna, inoltre, il Comune di Carlentini al pagamento in favore di Paterno' Del Toscano Guglielmo delle seguenti somme relative alle ulteriori e distinte causali di cui in motivazione:

- a) euro 651.712,35;
- b) euro 168.422,10;
- c) euro 248.058,75;
- d) euro 1.434,05;
- e) euro 107.825,20




il tutto con gli accessori sino al soddisfo, secondo quanto specificato in motivazione;

condanna il Comune di Carlentini e la Cooperativa Edilizia Espi a r.l., sempre in solido, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 22.897,04, di cui Euro 697,04 per spese, Euro 3.500,00 per diritti ed Euro 18.700,00 per onorario e di quelle del presente grado, liquidate in complessivi Euro 25.735,57, di cui Euro 413,57 per spese, Euro 3.824,00 per diritti ed Euro 21.498,00 per onorari, il tutto oltre ad IVA, C.P.A. ed alle spese generali, nonché alla rifusione integrale delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già separatamente liquidate;


spese compensate tra le altre parti.

Così deciso in Catania il giorno 4 giugno 2012 nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello.


IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Mario Cantorbi



Depositato nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania

Oggi 28 GIU. 2012

Dr. Mario Cantorbi



R.G.

MITENTE

Cancelleria

STUDIO LEGALE ASSOCIATO Ato Esente

Avv. Francesco Consoi Xhilia - Marcello Turrisi - Giuseppe Consoi
Via X. Gemello 45 - 06128 CATANIA - Tel. 095 448444 / 439.06.39789592 - Fax 439.06.341441 ex art. 140/
E-mail: consoi.omsio@gmail.com

N. 121132 del Registro Cronologico

Firma CORTE APPELLO CATANIA

UFFICIO LEGALE GIUDIZIARIO

Rapc. N.



Postaraccomandata AR 100767273034475 0 1-PT02120

Posteitaliane

13.06.2016 13.15
Euro 008.40

CONUNE DI SARENTINI
IN PERSONA DEL SINDACO PA
CASA COMUNALE
PADDIA DIA 9 N. 21
06018 - GARENTHIA (GR)



AVVERTENZE: Si ritiene opportuno che i destinatari si assicurino di aver ricevuto il presente documento in tempo utile per poterlo depositare presso il giudice competente. In caso di mancato ricevimento, si consiglia di recarsi presso il giudice competente per il deposito. Il presente documento è valido solo se depositato presso il giudice competente. In caso di mancato ricevimento, si consiglia di recarsi presso il giudice competente. Il presente documento è valido solo se depositato presso il giudice competente.

VERBALE N° 13 DEL 31.10.2016

Il giorno 31 del mese di Ottobre dell'anno 2016, alle ore 11:00, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n.6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali, Personale, Bilancio e Finanza", per discutere i seguenti o.d.g.:

1. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 11258 dell'8 Marzo 2016, depositata il 31 Maggio 2016, relativa ad espropri di terreni per la realizzazione di opere di pubblica utilità;
2. Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi degli articoli 42 e 157 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Alle ore 11:00 sono presenti: il Vice Presidente Enza Catania, Vice Sindaco dott. Angelo Ferraro ed il Resp.le dell'Area II dott. Giuseppe Stefio. Assente il Presidente C. Cardillo, i componenti C. Raiti, G. E. Gula e S. Ventura. Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Ciavola Lucia. Il Vice Presidente preso atto della regolarità della convocazione di tutti i componenti, dato atto che manca il numero legale necessario per la prima convocazione, rinvia la seduta in seconda convocazione, posticipandola di trenta minuti.

Alle ore 11:30, in seconda convocazione, risultano presenti: il Vice Presidente Enza Catania, Vice Sindaco dott. Angelo Ferraro ed il Resp.le dell'Area II dott. Giuseppe Stefio. Assente il Presidente C. Cardillo, i componenti C. Raiti, G. E. Gula e S. Ventura.

Il Vice Presidente, preso atto della mancanza del numero legale, dichiara di non poter procedere ai lavori previsti all'o.d.g. della Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Presidente della Commissione

Enza Catania

La Segretaria Verb.

Lucia Ciavola